



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2008, proposto da T. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Di Gioia e Milena Barbara Bartolino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza G. Mazzini 27;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA n. 00050/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, l'avvocato Di Gioia e l'avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso di primo grado il cittadino tunisino T. S., adiva il T.a.r. dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma, impugnando il decreto in data 4.12.2006, con il quale il Questore di Reggio Emilia aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva censure di violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 della Costituzione, concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale statuizione.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, controdeduceva al ricorso, chiedendone la reiezione.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata, resa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 205 del 2000, l'adito T.a.r. riteneva il ricorso stesso infondato, dopo avere rilevato che era destituita di fondamento la censura di carenza di motivazione, evidenziando il provvedimento impugnato le ragioni che avevano indotto l'autorità procedente a negare all'interessato il rinnovo del titolo di soggiorno scaduto di validità il 31.12.2005, ragioni che consistevano nel fatto che l'istante era stato arrestato in flagranza per il reato di rissa (arresto successivamente convalidato dall'Autorità Giudiziaria competente) e nel fatto che dalle successive indagini effettuate al fine di accertare il comportamento complessivo del ricorrente, questi era risultato del tutto sconosciuto al domicilio indicato.

Per quanto concerneva, poi la valutazione della Questura circa la pericolosità sociale del richiedente, l'adito T.a.r. riteneva di condividerla, non solo per la gravità e l'attualità dell'episodio per cui il sig. T. era stato arrestato, ma anche per la mancata dimostrazione, da parte del medesimo, della sussistenza di elementi di segno contrario comprovanti l'avvenuto suo effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano.

3. Avverso tale sentenza è stato interposto l'odierno appello, con il quale il sig. T. ha rimodulato, nella sostanza, i rilievi già mossi nel giudizio di primo grado, deducendo il seguente motivo di diritto: "violazione e falsa applicazione dell'art.3. L. n.241/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente, incongrua e illogica; travisamento dei fatti; difetto dei presupposti e violazione del giusto procedimento".

Ha rilevato, in particolare, l'appellante nel proposto gravame che dal certificato dei carichi pendenti del Tribunale di Reggio Emilia risultava che vi era un procedimento penale a suo carico non ancora concluso con sentenza di primo grado; che la sua condotta risultava comunque corretta, essendo egli dedito al lavoro e alla famiglia e non avendo precedenti penali a carico; che dalla documentazione prodotta emergeva che era residente in Reggio Emilia, in alloggio da lui locato con inizio 1.11. 2006 (smentendosi con ciò quanto affermato dalla Questura e dal T.a.r.); che era stato assunto (quale operaio specializzato) con contratto regolare dalla ditta V. V., percependo uno stipendio adeguato per il sostentamento suo e dalla propria famiglia; che, in definitiva, dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente l'avvenuto suo inserimento nella realtà sociale locale.

Nelle conclusioni l'appellante ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio

Alla camera di consiglio del 4.3.2008 l'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n.1221/08, ritenendosi sussistenti nel caso in esame "i presupposti per accogliere la richiesta misura cautelare, ai fini del riesame, avuto riguardo, in particolare, ai profili di danno lamentati dal ricorrente, ormai stabilmente inserito nel territorio italiano in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che al fatto che il medesimo, allo stato, non risulta ancora rinviato a giudizio per i fatti contestatigli, come dichiarato nella Camera di Consiglio odierna dal difensore dell'appellante"

Nel giudizio di appello si sono costituiti il Ministero e la Questura intimati, senza produrre, tuttavia, scritti difensivi.

Successivamente, la difesa dell'appellante ha depositato (in data 12.6.2009) due sentenze del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Penale; tra esse, la sentenza n. 1724 del 23.3.2009, dalla quale risulta che il ricorrente è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dal reato sopra menzionato.

4. La causa è stata infine assunta in decisione nella pubblica udienza del 19 gennaio 2010.

DIRITTO

1. Con il ricorso in appello in esame si contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, Sezione di Parma, n.50/2007, con la quale è stato respinto il ricorso del cittadino tunisino T. S. avverso un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno causato essenzialmente dall'esistenza di una denuncia del predetto dopo un arresto in flagranza per il reato di rissa, poi convalidato dall'Autorità giudiziaria..

Nella citata sentenza si è osservato, tra l'altro, che era stato proprio tale arresto, poi convalidato, a determinare, essenzialmente, la valutazione negativa della Questura, dalla quale sarebbe derivata anche una presunzione di pericolosità sociale, ostativa per il rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto degli articoli 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.

2. In sede di appello, viene in sostanza evidenziato, al contrario, come l'impugnato diniego di rinnovo del richiesto permesso di soggiorno non possa ritenersi atto dovuto in presenza di una mera denuncia e senza valutazione del complesso di elementi (inserimento sociale dell'interessato per via di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un contratto di locazione abitativa, con conseguente produzione lecita di reddito per il mantenimento suo e della propria famiglia), cui la stessa normativa sopra citata ricollega il concreto accertamento della pericolosità del soggetto in questione, con ulteriore possibilità (anche in presenza di elementi ostativi pregressi) di

prendere in considerazione “nuovi elementi”, tali da ritenere comunque sussistente la possibilità per lo straniero di integrarsi proficuamente nel territorio nazionale

3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento, essendo fondata la censura di eccesso di potere per insufficiente motivazione, in rapporto ai corretti parametri applicativi dei citati articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998.

La questione posta all'esame con l'odierno appello è, invero, quella di verificare se l'adozione del provvedimento impugnato in primo grado sia avvenuta o meno nel rispetto della disciplina vigente, con riguardo all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato...sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

L'art. 4, comma 3, del citato D.Lgs. (nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della L. n.189 del 30.7.2002) pone espressamente - tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno e quindi anche il rinnovo del medesimo alla stregua della sopra riportata normativa - il caso nel quale lo straniero “risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della . prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.

Sulla base delle predetta normativa, appare chiaro che la presunzione di pericolosità sociale, indicata nella motivazione della sentenza appellata (in

relazione alla rilevata gravità dell'episodio per cui il sig. T. era stato arrestato e denunciato all'Autorità giudiziaria), può ricondursi a talune determinate tipologie di condanna in sede penale, ma non già a mere denunce, anche se riferite ai medesimi reati.

In proposito, deve richiamarsi quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale 18.5. 2002 n.78, espressiva di un principio interpretativo generale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 8, lettera c) della legge 9.10.2002, n. 222, proprio nella parte in cui tale disposizione faceva derivare automaticamente (in materia di emersione dal lavoro irregolare) il diniego di permesso o di rinnovo del permesso di soggiorno dalla mera presentazione di una denuncia per determinati reati.

4. Pertanto, sulla base del principio anzidetto, deve ritenersi illegittimo il decreto di un Questore che, come nel caso in esame, dispone di non rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad un cittadino extracomunitario, denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p., senza avere previamente verificato in modo adeguato, attraverso i vari parametri di valutazione a disposizione, la colpevolezza o la pericolosità attuale del soggetto destinatario della denuncia, anche indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per l'inizio del procedimento penale a suo carico (procedimento che, peraltro risulta concluso, nel caso di cui trattasi, con l'assoluzione del sig. T. dall'accusa del reato di rissa, come da sentenza depositata agli atti del giudizio), tenendo conto, in particolare, della significativa documentazione prodotta, circa l'inserimento sociale dell'interessato, riguardante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro quale operaio specializzato nel settore vetro; l'abitazione in alloggio in regolare locazione; l'appartenenza ad un nucleo familiare stabile, costituito dalla moglie e da due figli nati in Italia nel 2000.

Deve dunque concludersi nel senso che, in sostanza, ben può negare l'Amministrazione il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di fatti privi, come nella specie, di accertamento penale, ma in tali casi è necessario un

maggiore onere motivazionale per supportare il giudizio di pericolosità sociale, giudizio che è invece mancato per le ragioni sopra esposte nel caso in questione (cfr., in tal senso, tra le più recenti, Cons. St, Sez. VI 24.4.2009, n.2546).

5. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Quanto alle spese giudiziali, ritiene, tuttavia, il Collegio che sussistano nella specie giusti motivi per disporne, in relazione alla particolarità della controversia, la integrale compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello indicato in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza,. annulla il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. .

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione